

06507802206 Tribunale di Nocera Inferiore		
N. 6030/2022		
UOR	22 DIC. 2022	RUB
Funzione	Macroattività	Area
Fascicolo	Sottofascicolo	
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati Nocera Inferiore		

PROTOCOLLO D'INTESA

PER LA CREAZIONE DELL'ELENCO DEGLI AVVOCATI DISPONIBILI AD

ASSUMERE L'UFFICIO DI CURATORE DEL MINORE

Il presente documento è rivolto ai patrocinanti nominati curatori speciali dei minori per tutte le ipotesi in cui l'Autorità giudiziaria deve o sceglie di ricorrere alla nomina del professionista in questione.

Viene predisposto presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore, un registro contenente l'elenco dei nominativi degli avvocati disponibili ad assumere il ruolo di curatore speciale del minore e di Avvocato del minore, anche alla luce delle novità normative introdotte dalla L. 206/2021, la quale ha tipizzato le ipotesi di nomina facoltativa ed obbligatoria.

Per la nomina del curatore speciale del minore e, se necessario, Avvocato dello stesso, l'Autorità giudiziaria attingerà dal predetto elenco, salva ed impregiudicata ogni diversa e più opportuna valutazione rimessa all'Autorità stessa.

L'Avvocato che chieda l'iscrizione nel registro dei curatori speciali del minore e degli Avvocati dovrà, nel rispetto delle linee guida del Consiglio d'Europa e delle raccomandazioni stilate dal CNF, curare la propria formazione in modo interdisciplinare per tutelare i diritti e le esigenze dei minori coinvolti nei procedimenti giudiziari, ed accettare l'incarico solo se in grado di svolgerlo tempestivamente, mantenendo la propria indipendenza nei confronti delle parti



coinvolte nel procedimento nonché degli operatori dei Servizi socio-sanitari, contestualmente si farà carico di assumere tutte le informazioni da enti preposti alla cura e alla tutela del minore, dai genitori o dai loro difensori.

Il curatore speciale del minore nello svolgimento del proprio incarico dovrà sempre rammentare i principi generali di cui all'art. 9 CDF: indipendenza, competenza, correttezza e lealtà, ispirando la propria attività ai principi generali del codice deontologico forense che informano l'esercizio dell'attività dei professionisti.

Il Curatore speciale del minore deve avere sempre tutela e rispetto della propria indipendenza dal Giudice e dalle parti, svolgendo il proprio ruolo nel solo e preminente interesse del minore nel rispetto anche dei diritti garantiti allo stesso dalla Costituzione e dalle Convenzioni internazionali.

Il Curatore speciale del minore deve curare la propria competenza professionale attraverso l'acquisizione di una formazione, anche multidisciplinare, adeguata e avere un aggiornamento costante nelle materie attinenti al diritto della famiglia, delle persone e dei minori.

Il Curatore speciale del minore deve svolgere il proprio incarico con correttezza e lealtà in collaborazione con tutte le parti e nell'interesse del minore.

Il Curatore speciale deve procedere all'ascolto del minore capace di discernimento, con modi e termini a lui comprensibili, fornendo allo stesso - anche in relazione all'età e al suo sviluppo psicofisico - le informazioni ritenute più utili a comprendere l'oggetto del procedimento che lo riguarda e, inoltre, in virtù dell'incarico ricevuto, deve fornire al minore adeguate informazioni e spiegazioni relative al ruolo che è

chiamato a svolgere e relative alle decisioni assunte che lo riguardano, individuando il luogo più idoneo per effettuare i colloqui con il minore e valutando le modalità di ascolto e di comunicazione ritenute più adeguate all'età e alle condizioni psicofisiche del minore.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente documento si fa rinvio alle raccomandazioni stilate dal CNF.

Si prevede pertanto quanto segue:

ART. 1 - ISCRIZIONE NELL'ELENCO DEI CURATORI SPECIALI DEL MINORE.

Per poter essere iscritti e mantenere l'iscrizione all'elenco – riservata ai soli iscritti al COA di Nocera Inferiore – è necessario:

- a) aver maturato un'anzianità di iscrizione all'Albo degli Avvocati a almeno 5 anni;
- b) aver patrocinato negli ultimi 5 anni almeno in 10 giudizi in materia di famiglia e di minori o, alternativamente, nel corso dei cinque anni precedenti la richiesta, aver esercitato il ruolo di Curatore Speciale del minore in almeno 5 procedimenti diversi (autocertificazione) innanzi al Tribunale per i Minorenni o innanzi al Tribunale ordinario;
- c) in carenza ed in sostituzione del requisito sub b), sarà ammessa l'iscrizione nell'elenco dei curatori speciali del minore degli Avvocati che forniscano prova di aver frequentato un corso specialistico di formazione di curatore speciale del minore della durata di almeno 12 ore;

3

ART. 2 - PERMANENZA NELL'ALBO DEI CURATORI SPECIALI.



La permanenza nell'elenco dei curatori speciali del minore comporta l'obbligo, a carico degli iscritti, dell'aggiornamento formativo specialistico la cui verifica, con cadenza biennale, compete al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore che provvederà poi a trasmettere l'elenco aggiornato al Presidente del Tribunale di Nocera Inferiore.

ART. 3 - CANCELLAZIONE E ESCLUSIONE DALL'ELENCO.

L'avvocato è cancellato dall'elenco ex officio se vengono meno i requisiti di cui agli artt. 1 e 2 e se non partecipa ad almeno un corso di aggiornamento con cadenza biennale realizzato dal COA di Nocera Inferiore o altro corso (della durata di almeno 12 ore) accreditato.

Il COA, su richiesta di chiunque vi abbia interesse o su proposta del Presidente, può disporre l'esclusione di un iscritto dall'Elenco qualora, dopo aver convocato l'interessato, rilevi che egli ha gravemente mancato agli obblighi professionali o deontologici degli iscritti all'Elenco ovvero abbia, senza giustificazione, non accettato due incarichi consecutivi nel corso di un anno.

ART. 4 TENUTA DELL'ELENCO.

L'Elenco riporta l'indirizzo, postale e di posta elettronica ordinaria e certificata, i recapiti telefonici dell'avvocato, se questi ha prestato assenso.

L'Elenco è inserito nel sito dell'Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore ed è liberamente consultabile.




La tenuta dell'Elenco compete al Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore che può delegare a tale fine un'apposita Commissione (Persona Famiglia e Minori).

Egli o, per lui, la Commissione Persona Famiglia e Minori, provvedono alle iscrizioni e alle cancellazioni, definitive o temporanee, e rilasciano, per il tramite della segreteria, la certificazione di iscrizione.

La revisione degli elenchi con la verifica della sussistenza dei requisiti richiesti per la permanenza nell'Elenco è biennale; pertanto, il COA stabilirà il termine perentorio entro il quale presentare la domanda di iscrizione e rinnoverà l'elenco con cadenza biennale.

NOCERA INFERIORE, 22 DICEMBRE 2022

IL PRESIDENTE F.F.
DEL TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
DOTT. VITO COLUCCI



IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI
DI NOCERA INFERIORE
AVV. GUIDO CASALINO

